



CITTÀ DI ALTAMURA
CITTA' METROPOLITANA DI BARI

ORDINANZA N. 34 DEL 29/06/2023

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA
– DIVIETO DI SPANDIMENTO DI LETAME, EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E LIQUAMI
ZOOTECNICI SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

CONSIDERATO che sul territorio comunale per consuetudine lavorativa degli operatori del settore agrozootecnico, nel periodo luglio -agosto - settembre di ogni anno, vengono effettuate le operazioni di spargimento del letame su terreni agricoli, prima di iniziare le coltivazioni autunnali;

VISTO che da tali operazioni di spargimento, stanti le elevate temperature climatiche proprie del periodo estivo, possono derivare inconvenienti igienici per il diffondersi di cattivi odori e il proliferare di insetti potenzialmente dannosi con disagi anche ai turisti e agli abitanti delle contrade;

RITENUTO, pertanto, di tutelare l'igiene ambientale vietando, nel periodo dal 03 luglio (compreso) e fino al 30 settembre, lo spargimento di letame, di effluenti di allevamento e liquami zootecnici sui terreni dell'intero territorio comunale nonché l'esecuzione di lavori di movimentazione di detto materiale nelle concimaie;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 7 aprile 2006;

VISTO il Decreto Legislativo n. 59 del 18.02.2005;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il D. Lgs. 152/2006;

VISTO il T.U.LL.SS;

ORDINA

Il divieto di spandimento di letame, effluenti di allevamento e liquami zootecnici sull'intero territorio comunale nonché di astenersi dall'esecuzione di lavori di movimentazione di detto materiale nelle concimaie, nel periodo tra il 3 luglio (compreso) al 30 settembre (compreso).

STABILISCE

che l'inosservanza alla presente ordinanza comporterà una sanzione amministrativa pecuniaria edittale da € 25,00 (euro venticinque) a € 500,00 (euro cinquecento), come previsto dall'art. 7-bis del TUEL;

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione;

DISPONE


di questa ordinanza:

- l'affissione all'Albo Pretorio sul sito del Comune di Altamura;
- la notifica: alla A.S.L. BA - Servizio di Igiene Pubblica;
- alla Prefettura di Bari;
- al Comandante la Stazione Carabinieri Forestali,
- al Comandante della Polizia Locale - Sede;
- al Commissariato di Polizia di Stato di Gravina in Puglia.

DEMANDA

agli Agenti di Polizia Locale e a tutte le forze dell'Ordine presenti sul territorio di sorvegliare l'osservanza della presente ordinanza.

Il Dirigente del Terzo Settore
Sviluppo e Governo del Territorio
Arch. Giovanni Buonamassa



IL SINDACO
Prof. Vitantonio Petronella